

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GAMBINI, D’URSO, BONAVIDA,
LARIZZA, ALBERTINI Renato, DE LUCA Athos, POLIDORO,
CALVI, CAPALDI, CARCARINO, CAZZARO, DE CAROLIS,
FERRANTE, FORCIERI, LORETO, MACONI, MICELE,
MONTAGNA, MURINEDDU, NIEDDU, PAPPALARDO,
PAROLA, PREDI, SARTORI, LOMBARDI SATRIANI
e STANISIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1999

Interventi a favore del settore turistico

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della presente legislatura sono stati esaminati dal Parlamento numerosi provvedimenti, di varia portata, che hanno interessato il settore del turismo: fra questi, in primo luogo, il disegno di legge di riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato della Repubblica il 17 giugno 1998 e attualmente all'esame della Camera (atto Camera n. 5003). Tale provvedimento, oltre ad occuparsi di fornire un moderno quadro di riferimento per il settore pubblico e privato, contiene numerose norme tese a semplificare e a sburocratizzare l'attività delle imprese turistiche. Tra queste ultime, le più rilevanti sono le modifiche apportate all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con lo scopo di semplificare fortemente le procedure di registrazione degli ospiti nelle diverse attività ricettive; la modifica della normativa riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo che colloca in capo alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle medesime; l'abrogazione di disposizioni contenute in vecchi regi decreti e nello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ancora determinano le procedure autorizzative delle attività turistiche secondo ottiche del tutto estranee a quelle imprenditoriali; la trasformazione della licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera in autorizzazione comunale, seguendo lo schema attualmente vigente per i pubblici esercizi; l'estensione al settore turistico della disciplina dello sportello unico recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Certamente l'evento di maggiore rilievo è però costituito dal superamento della vecchia legge quadro, con la restituzione alle

regioni della piena potestà legislativa, finalmente liberata dalle norme assai rigide del precedente quadro nazionale dalla complessiva opera di delegificazione che affida alle Linee-guida, proposte dalla Conferenza Stato-regioni, la normazione di tutte quelle materie per le quali si ravvisa la necessità di precisi *standard* uniformi per tutto il territorio nazionale. La riforma contiene anche la costituzione di un fondo di cofinanziamento per la qualificazione, che rappresenta una scelta forte per incentivare la creazione di sistemi di imprese.

Inoltre, importanti provvedimenti per il settore del turismo sono già stati introdotti nella legge 7 agosto 1997, n. 265, tra i quali: il rifinanziamento dei consorzi collettivi di garanzia fidi del settore commerciale e turistico, l'istituzione di un fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, intervento riferito all'intero territorio nazionale, e l'estensione anche al settore del turismo delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Lo stesso dicasi per le numerose disposizioni introdotte dalle leggi finanziarie e provvedimenti collegati. In particolare, con il collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449) si è provveduto:

ad estendere al settore del turismo, le agevolazioni previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

a riformare la disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli, con l'intento di superare la onerosità e la disorganicità della disciplina fiscale connessa alle attività di spettacolo;

a introdurre incentivi fiscali, nella forma del credito d'imposta, a favore delle imprese turistiche che acquistino beni strumentali.

Con il collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448), inoltre, si è provveduto ad abolire la tassa annuale sulla licenza per la vendita di prodotti alcolici.

Da ultimo, nella legge 11 maggio 1999, n. 140, «Norme in materia di attività produttive», è stata introdotta la proroga fino al 2002 dei termini per completare l'adeguamento alle normative antincendio per le attività ricettive con oltre 25 posti letto.

Si può dunque affermare che il bilancio della presente legislatura sia senz'altro positivo dal punto di vista delle attività turistiche; rimangono tuttavia aperte alcune questioni che il presente disegno di legge intende affrontare, con lo scopo di sfrontare ulteriormente norme superate ed introdurre norme più eque e moderne, per un settore che solo negli anni più recenti si è visto riconoscere pari dignità rispetto ad altri settori economici.

È infatti auspicabile, per il settore turistico, vissuto per lungo tempo ai margini del mondo dell'impresa, l'acquisizione di un orizzonte compiutamente imprenditoriale. Questa, d'altra parte, è la sfida di modernizzazione che impone una competizione internazionale sempre più agguerrita.

Il turismo italiano, infatti, pur in presenza di flussi turistici internazionali crescenti, ha visto negli anni più recenti ridimensionato il proprio ruolo preminente a vantaggio degli Stati Uniti d'America, della Francia e della Spagna. Si tratta di Paesi che, avendo una disponibilità inferiore di risorse sulle quali fondare le proprie attività turistiche, hanno comunque negli ultimi anni fortemente innovato il proprio patrimonio imprenditoriale, conferendo all'impresa turistica un diverso orizzonte dimensionale e gestionale.

Anche in Italia perciò, nel momento in cui si scommette sul settore, sono necessarie una serie di misure che hanno lo scopo

di spingere anche l'impresa turistica su di un percorso che le consenta di uscire dal sommerso e da formule gestionali esclusivamente di tipo familiare, per acquisire, a tutti gli effetti, un orizzonte di impresa.

Il Capo I contiene alcuni interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche.

In particolare, con l'articolo 1 si è inteso provvedere alla modifica di una recente norma contenuta nel cosiddetto collegato fiscale (legge 13 maggio 1999, n. 133) al fine di estendere le agevolazioni previste all'articolo 2, comma 8, della predetta legge, relative alla riduzione al 19 per cento dell'aliquota IRPEG applicabile agli investimenti in beni strumentali, anche agli immobili adibiti ad attività ricettive.

Si tratta della estensione anche alle imprese turistiche della *super dual income tax* (cosiddetta «superDIT»). Si prende atto infatti della novità rappresentata da queste norme che puntano, anche per le piccole imprese, a costruire un meccanismo di vantaggi fiscali al reinvestimento degli utili e perciò ad una trasparente e moderna contabilità di azienda.

Per le imprese ricettive l'unico vero bene patrimoniale è rappresentato dall'immobile nel quale si svolge l'attività, che è perciò gravemente penalizzante escludere dai benefici della superDIT. La detassazione degli utili reinvestiti in questo caso, invece, può incentivare un elevamento della qualità della ricettività e l'aumento delle dimensioni strutturali degli immobili ricettivi: due problemi, come è noto, che rappresentano la basilare debolezza dell'offerta italiana sui mercati internazionali.

Per quanto riguarda l'articolo 2, come già è accaduto per la regolarizzazione dei dipendenti in agricoltura, si prevede che i datori di lavoro delle imprese e delle professioni turistiche, che siano debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1999, possano regolarizzare la loro posizione debitoria presentando una domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge, versando il relativo importo in 20 rate semestrali di cui la prima da versare entro il 30 novembre 2000 secondo modalità fissate dagli enti stessi. La regolarizzazione può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle citate 20 rate.

L'articolo 2, comma 2, contiene inoltre una norma che ha lo scopo di modificare le attuali modalità di godimento del riposo settimanale nel settore del turismo, prevedendo il diritto ad un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro anziché dopo sei giorni di lavoro. La disciplina vigente stabilisce infatti che il riposo settimanale deve cadere non oltre sei giorni di lavoro, in modo che qualsiasi periodo di sette giorni, comunque calcolato, non risulti privo di un giorno di riposo. La norma proposta, pur mantenendo immutato il diritto del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sei giornate lavorative, conferirebbe alle aziende la possibilità di organizzare con maggiore efficienza i turni di lavoro. La norma si basa sull'estensione di norme già applicabili ad altri settori produttivi, alcuni dei quali affini al turismo.

Vengono poi previste alcune disposizioni (articoli 3 e 4) che hanno lo scopo di favorire un processo di acquisizione da parte degli operatori della struttura immobiliare nella quale esercitano l'attività alberghiera.

Favorire questo processo appare decisivo per qualificare l'offerta italiana. Sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, come è già stato ricordato, infatti, la ricettività nel nostro Paese appare complessivamente inadeguata a rispondere alle nuove tendenze del mercato ed il preponderante regime di affitto con il quale vengono gestite le strutture ricettive rappresenta un potente ostacolo al processo di qualificazione.

Nel caso in cui la struttura immobiliare sia già di proprietà dell'imprenditore ma non sia stata inserita nel patrimonio d'impresa, viene favorito con apposita norma

(articolo 3) l'inserimento dei beni nel patrimonio d'impresa dando così possibilità agli imprenditori di sterilizzare le plusvalenze latenti con la rivalutazione dei beni al valore normale ed il contemporaneo pagamento di una imposta sostitutiva, di procedere alla riqualificazione delle strutture ricettive nonché, eventualmente, ad accorpamenti tra strutture diverse usufruendo dei benefici di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358. In questo caso l'Erario può contare sull'immediato incasso dell'imposta sostitutiva, sull'emersione del «nero» per le spese effettuate sulle strutture, sulle plusvalenze realizzate dopo l'inserimento in contabilità in caso di successiva cessione dell'immobile o dell'azienda (precedentemente non tassate). Il gettito per l'Erario si può ipotizzare in circa 120 miliardi nel 2000; 60 miliardi nel 2001; 20 miliardi nel 2002. Si tratta di un gettito calcolato in termini prudenziali; la norma avrebbe tra l'altro un effetto redistributivo a favore degli imprenditori che più sono interessati a riqualificarsi.

Un'ulteriore norma tende invece a prorogare di un anno l'agevolazione concernente la deducibilità in quote costanti in tre periodi d'imposta (articolo 4), ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti. La proroga si rende necessaria avendo l'articolo introdotto specifiche norme che favoriscono l'acquisto dell'immobile strumentale per l'attività alberghiera; infatti, la breve durata dei contratti di affitto d'azienda (tipologia contrattuale tipica nel settore), non permetteva, di fatto, l'operatività della disposizione agevolativa già introdotta dall'articolo 14 della legge n. 449 del 1997.

Infine viene incentivato un processo di acquisizione, da parte degli operatori, della struttura in cui esercitano la propria attività, attraverso norme di durata temporanea, fino al 31 dicembre 2001:

riducendo l'aliquota dell'imposta di registro dall'8 al 4 per cento;

stabilendo che le imposte ipotecaria e catastale siano pagate in misura fissa (lire 250.000) anziché, come accade attualmente, applicando un'aliquota del 3 per cento;

riducendo del 50 per cento il versamento dell'INVIM dovuta per la cessione di immobili avvenuta entro il 31 dicembre 2001;

riducendo al 4 per cento anche l'IVA, corrispondentemente alla riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro.

Con l'articolo 5 si introducono disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni. La norma prevede la defiscalizzazione degli oneri sociali (che incidono per il 31,3 per cento sulla paga netta) a favore delle aziende stagionali che protraggono il periodo di apertura e un prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali. Lo scopo di tale provvedimento è duplice: da un lato tende ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefici proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.

L'articolo 6, senza modificare le vigenti disposizioni in materia di rilascio degli immobili adibiti ad uso non abitativo, si limita ad introdurre per il settore alberghiero un'ulteriore modalità di stipula e di rinnovo dei contratti. Tale modalità consente al locatore di poter usufruire di agevolazioni fiscali e al locatario di usufruire di una durata del contratto pari a sette anni rinnovabile per altri cinque anni. Nel caso in cui l'imprenditore alberghiero si trovi in regime di

locazione dell'immobile o dell'impresa, può accadere che la breve durata del contratto, spesso annuale, limiti fortemente la volontà di investire in innovazione e qualificazione dell'impresa, visto l'alto livello di investimenti richiesti in questo particolare settore. La norma intende quindi favorire, senza alcuna coercizione, un regime rispondente alle esigenze di stabilità dell'impresa alberghiera.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). In particolare, con l'articolo 7 si consente alle imprese di dedurre l'IVA sui costi sostenuti per i cosiddetti «viaggi d'affari». Nell'ambito della creazione di un regime definitivo IVA, dovrà essere approvata a livello LTEW una modifica della direttiva CEE 77/338, avente per oggetto la disciplina normativa del diritto alla detrazione dell'IVA. Diversi studi internazionali hanno dimostrato l'elevata elasticità dei prezzi dei servizi alberghieri e della ristorazione: ciò vuol dire che, a fronte di una riduzione di prezzo dell'1 per cento, si ha un aumento della domanda di tali servizi sicuramente superiore all'1 per cento. Introdurre la detraibilità dell'IVA per il «turismo d'affari» vorrebbe dire aumentare le spese alberghiere e di ristorazione delle imprese, equiparandole a tutte le altre spese sostenute per l'esercizio di un'attività economica. Il mancato gettito derivante dall'introduzione della detraibilità IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione verrebbe compensato da un aumento del fatturato delle aziende operanti nel settore del turismo. Risvolti positivi si avrebbero anche in materia di occupazione, in quanto il turismo è un settore che, al contrario di altri comparti dell'economia italiana, ha continuato ad incrementare il numero degli occupati ed ha la capacità di espandersi nel futuro.

L'articolo 8, comma 1, contiene invece una norma tesa a chiarire in via definitiva che le case ed appartamenti per vacanze debbono essere considerati strutture ricettive anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento. Secondo quan-

to previsto dal decimo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le case ed appartamenti per vacanze sono immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi. Alcuni organi locali dell'Amministrazione finanziaria hanno considerato le case ed appartamenti per vacanze come attività immobiliari, con IVA al 19 per cento, e non strutture ricettive, cui si applica l'IVA al 10 per cento; tutto questo, inoltre, generando un regime disomogeneo sul territorio nazionale. La norma intende dunque specificare che a queste imprese, considerate ricettive ai sensi della legge n. 217 del 1983, si applica il regime IVA previsto per le imprese turistiche e ricettive, e cioè l'aliquota del 10 per cento. L'articolo 8, comma 2, contiene una norma che intende allineare l'aliquota IVA per le prestazioni fornite dagli stabilimenti balneari, attualmente al 19 per cento, a quella stabilita per le altre attività turistiche, ovvero al 10 per cento.

Il Capo III reca norme per l'adeguamento di canoni e tariffe per le imprese turistiche. L'articolo 9 in particolare affronta una annosa questione relativa al differenziale tra le tariffe del gas metano, in quanto alle imprese alberghiere viene attualmente applicata una tariffa superiore a quella riservata alle imprese industriali ed artigianali. La norma tende a rimodulare le tariffe del gas metano a favore delle attività turistiche.

Alle imprese alberghiere viene infatti applicata la tariffa T3 generando così una disparità di trattamento economico (costi superiori a parità di volumi di gas consumati) rispetto alla tariffa T4, riservata alle piccole imprese industriali e artigianali. La discriminazione riguarda quindi i consumi oltre 100.000 mc annui e oltre 200.000 mc annui per i quali sono previste tariffe fortemente agevolate per l'industria e l'artigianato sia per la componente di costo che per quella fiscale. L'accettazione del principio dell'invarianza della tariffa a parità di consumi

deve costituire un principio non derogabile degli interventi della competente *Authority* in previsione delle ristrutturazioni tariffarie. L'applicazione di meccanismi di indicizzazione tipo *price cap* produce ulteriori effetti distorsivi se applicata a tariffe base disomogenee.

La norma prevede che alle imprese turistiche si applichi la tariffa agevolata, per l'erogazione di gas metano, così come prevista per le imprese artigianali ed industriali dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1996, «Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana».

L'articolo 10 affronta un'altra annosa questione, quella della determinazione dei canoni RAI dovuti per la detenzione di apparecchi televisivi e radiofonici all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive. Si tratta di modificare la legge 25 giugno 1993, n. 206, «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo». Il sistema che la RAI utilizza per la determinazione del canone dovuto dagli alberghi e dalla altre strutture ricettive per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive si fonda infatti su una logica iniqua. La totale assenza di correttivi che consentano di proporzionare in modo decrescente l'onere per la detenzione di televisori nelle camere rispetto al numero crescente degli stessi, nonché l'impossibilità di riportare l'onere alla effettiva occupazione delle camere nel corso dell'anno, inibisce gli imprenditori dall'offrire un servizio senza dubbio gradito al cliente e qualificante per la nostra immagine turistica.

Nonostante il chiaro disposto dell'articolo 27 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, secondo il quale chi effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico concorda con la società concessionaria l'importo del canone di abbonamento, attualmente si impongono ai gestori di albergo canoni esorbitanti, esattamente il doppio di quelli richiesti alle cliniche priva-

te o ai negozi, e che non tengono conto né del periodo di effettiva apertura né tanto meno del tasso di occupazione media dell'albergo.

Si rende quindi necessario integrare le previsioni della citata legge 25 giugno 1993, n. 206, stabilendo che per quanto riguarda gli abbonamenti relativi ad alberghi ed altre strutture ricettive il canone venga determinato d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, secondo criteri di proporzionalità decrescente rispetto al numero crescente di apparecchi installati ed all'effettivo periodo di apertura nel corso dell'anno.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di demanio marittimo, provvedendo alla proroga dell'applicazione dei canoni relativi alle concessioni ad uso turistico-ricreativo, di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle concessioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1999, prevedendo la esplicita definitività dei canoni pregressi versati dai concessionari.

Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), causate dall'introduzione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 5, verrebbero compensate dal mancato esborso da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai quali verrebbe prolungato il rapporto di lavoro stagionale.

Per quanto riguarda l'articolo 7, non è prevista copertura in quanto si ritiene che lo

sviluppo del settore dei congressi, trainato dalla possibilità di detrazione dell'imposta relativa a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, abbia come conseguenza maggiori introiti per le casse dello Stato tali da compensare i minori introiti generati dalle detrazioni medesime.

Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, le minori entrate per l'Erario derivanti dall'introduzione delle norme contenute nell'articolo 4 possono essere compensate dal maggior gettito previsto dall'introduzione delle norme contenute nell'articolo 3.

Infine, si provvede alla copertura delle disposizioni recate dagli articoli 1, 8, 9, 10 e 11 sia con l'introduzione di una norma sulla regolarizzazione contributiva nel turismo (articolo 2) che comporterà un maggior gettito presumibile di imposte dirette e contributi previdenziali, sia con l'istituzione (articolo 12) di nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.

L'articolo 12 stabilisce infatti che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, sia riservata in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una quota di utili derivanti dalla nuova estrazione del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina del reddito delle imprese ricettive)

1. All'articolo 2, comma 9, lettera a), della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e quelli adibiti ad attività ricettive».

Art. 2.

(Norme in materia di regolarizzazione contributiva nel turismo e di riposo settimanale)

1. I datori di lavoro delle imprese e delle professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1999, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 novembre 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di

contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2 Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, dopo le parole «commessi viaggiatori» sono inserite le seguenti: «, ai lavoratori del settore del turismo».

Art. 3.

(Norme in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche e proroga di termini)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2000, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-*bis*.

3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2000. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2000 e al 31 luglio 2001 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2000 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

7. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera *f*) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1999.

Art. 4.

(Agevolazioni per il conferimento di beni immobili alle imprese turistiche)

1. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento».

b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: «II-*quinquies*) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazioni a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

3. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

4. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e nono periodo».

5. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente: «41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni stru-

mentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.

Art. 5.

(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale)

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, ed il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 8.

4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.

6. I benefici di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio.

9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di

cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.

10. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.

11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

13. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali incrementi delle entrate relative all'IRPEF, derivanti, nel triennio 2000-2002, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, possono, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 12.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili e delle aziende adibiti ad uso ricettivo)

1. I contratti di locazione di immobili e di aziende adibiti ad uso ricettivo, di seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di detti contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

2. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a sette anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di cinque anni, fatti salvi i casi in cui il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo comma 6. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno diciotto mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

3. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni turistiche.

4. Per favorire la diffusione dei contratti di cui al comma 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione o rinnovano il contratto di immobili ad uso turistico alle condizioni di cui al comma 2. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.

5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per cinque anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo comma 6. Alla scadenza del periodo di proroga quinquennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno diciotto mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno diciotto mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,

cooperative, assistenziali, culturali o di culto, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore stesso abbia la piena disponibilità;

c) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

d) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

e) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non utilizzi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

f) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi; in tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 6, lettere *c)* e *d)*, il possesso della concessione o dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori ivi indicati è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nul-

lità, il motivo, fra quelli indicati al comma 6, sul quale la disdetta è fondata.

8. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'immobile a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a sessanta mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

9. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

10. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'immobile e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 8.

11. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di ventiquattro mesi.

12. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 e nel rispetto della disciplina dettata dal comma 6, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

13. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 12, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 7.

*(Norme in materia di detrazione dell'IVA
relativa a prestazioni alberghiere afferenti
l'organizzazione di convegni, congressi ed
eventi similari)*

1. Per gli anni 2000 e 2001, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in lire 50 miliardi per l'anno 2000 e in lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)

1. Alle case ed appartamenti per vacanze, come definiti dall'articolo 6, decimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applica, secondo il regime IVA previsto per le imprese turistiche e ricettive, l'aliquota del 10 per cento.

2. Agli stabilimenti balneari si applica, secondo il regime IVA previsto per le imprese turistiche e ricettive, l'aliquota del 10 per cento.

CAPO III

ADEGUAMENTO DI CANONI
E TARIFFE PER LE IMPRESE
TURISTICHE

Art. 9.

(Norme in materia di adeguamento delle tariffe del gas metano)

1. Alle imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, si applica, per l'erogazione di gas metano, la tariffa T4 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996, relativa allo scaglione oltre 100.000 mc/anno, così come prevista per le imprese artigianali ed industriali.

Art. 10.

(Canoni radiotelevisivi)

1. All'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i casi di detenzione all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive, il canone è determinato, d'intesa con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative a livello nazionale, in misura proporzionalmente decrescente rispetto al numero crescente di apparecchi installati in ogni struttura ed all'effettivo periodo di apertura nel corso dell'anno».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1999.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1999, sono definitivi.

Art. 12.

(Copertura)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una quota di utili derivanti dalla nuova estrazione del lotto, di cui al comma 1, non superiore a 300 miliardi di lire, per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

